



## COPIA - Deliberazione del Consiglio Provinciale

L'anno 2017 il giorno 26 del mese di Settembre nella solita sala provinciale delle adunanze, nei modi di legge e previo N . 58 d e l 26/09/2017 avvisi notificati ai Signori Consiglieri nei termini e con le formalità di legge, si è riunito il Consiglio Provinciale in D'ordine del seduta pubblica di prima convocazione alla quale hanno verbale partecipato i Consiglieri come dall'appello nominale.

Il Presidente dichiara aperta la seduta alle ore 16:20 .

OGGETTO : INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI E DELLE ISPEZIONI DEGLI IMPIANTI TERMICI (LEGGE N.10/91; D.LGS. N.192/2005; LEGGE REGIONE ABRUZZO N. 17/2007).

Il Presidente della Provincia Antonio TAMBURRINO (in continuazione di seduta) pone all'esame del Consiglio Provinciale l'argomento in oggetto indicato.

### ***Presenti***

DI STEFANO GIOVANNI  
MARINO GRAZIANO  
MARINUCCI LUCIANO  
PAOLINI ROCCO  
SCARICACIOTOLI NICOLA  
SCOPINO ARTURO  
SPUTORE VINCENZO  
TAMBURRINO ANTONIO  
TIBERIO PIERDOMENICO  
VITALE EMILIANO  
ZAPPALORTO CHIARA

### ***Assenti***

PUPILLO MARIO  
DI BUCCHIANICO GABRIELE

(Sono presenti il Vice Presidente della Provincia ANTONIO TAMBURRINO e 10 Consiglieri)

(Sono assenti 2 Consiglieri)

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Franca Colella.

*Inizio discussione: ore 16:50*

*Relaziona in merito all'argomento il Consigliere delegato Sputore, come riportato nel resoconto di seduta.*

*Interviene il Vice Presidente Tamburrino, come riportato nel resoconto di seduta;*

*A seguito di che,*

## **IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

Premesso:

- che questa Provincia detiene l'89,7% del capitale sociale dell'OPS - "Organizzazione Progetti e Servizi", società mista a prevalente capitale pubblico, successivamente configuratasi come Società pluri-partecipata pubblica "in house providing", con attività strumentale ed esclusiva in favore degli Enti pubblici Soci;
- *che le attività affidate alla OPS S.p.A. sono il Progetto VIT - Verifica Impianti Termici – relativo al servizio di controllo degli impianti termici, ai sensi dell'art. 31 comma 3 L. 10/91 e art. 11 commi 18, 19 e 20 del DPR n. 412/93, come modificato con DPR n. 551/99 e il Progetto SIPI - sistema informativo provinciale integrato - attività finalizzate alla continua ingegnerizzazione del sistema informativo provinciale;*

***Richiamato il Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici (di seguito Regolamento), approvato con Delibera di C.P. n. 143, del 20/12/2011, emendato con Delibera di C.P. n. 12 del 13/03/2012, con Delibera di C.P. n. 14 del 27/02/2015 e con delibera di C.P. n. 21 del 18/05/2017;***

Visto l'art. 16, comma 6, del D.lgs 164/2000, il quale prevede:

*6. Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991.*

Atteso che l'art. 21 del Regolamento in attuazione della legge delegata sopra richiamata prevede:

*1. La Provincia di Chieti, a seguito del rifiuto a consentire i controlli di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e fermo restando il diritto a pretendere il pagamento dell'onere di cui all'articolo che precede, provvede a richiedere alle imprese di distribuzione di gas naturale la sospensione della fornitura nei confronti del responsabile dell'impianto ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D.Lgs. n.164/2000.*

*2. Analoga facoltà è riservata all'Ente in caso di impianti per i quali, all'esito delle ispezioni, sia riscontrata la non conformità alle norme.*

Considerata la complessità del procedimento in parola, la natura degli interessi pubblici tutelati e l'organizzazione per l'espletamento delle attività, da parte della Provincia, sul procedimento di sospensione della fornitura del gas.

Considerato altresì che, a norma dell'art. 20 del Regolamento l'avvio del procedimento di sospensione della fornitura di gas prevede l'invio di una raccomandata AR al responsabile dell'impianto, che sconta i tempi e le norme del servizio postale in ordine alla notifica degli atti.

Riscontrata pertanto in sede di applicazione del Regolamento la necessità di definire tempi più lunghi del periodo ordinario di trenta giorni, per la conclusione del procedimento, che siano compatibili con l'organizzazione della Provincia.

Visto l'art. 2, comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto che un tempo congruo per la conclusione del procedimento possa essere di 90 giorni, salvo una proroga di 30 giorni, concedibile dal dirigente di settore, per motivate esigenze.

Vista la nota del 19-09-2017, con la quale la OPS SpA, organismo incaricato dalla Provincia di Chieti per l'esecuzione del servizio, conferma i tempi sopra indicati, in relazione all'apporto che la stessa, per statuizioni contrattuali, deve fornire alla Provincia.

***Ritenuto, quindi, di integrare l'articolo 21 del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, per definire i tempi del procedimento come sopra argomentato.***

Dato atto che l'integrazione non incide sul contratto di servizio con la OPS SpA, e non interessa gli aspetti economici del contratto stesso.

Dato atto pertanto che la presente deliberazione non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale.

Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore Segreteria Generale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'Art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

**Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,**

**DELIBERA**

***Di integrare l'articolo 21 del Regolamento per l'esecuzione degli accertamenti e delle ispezioni degli impianti termici, approvato con Delibera di C.P. n. 143, del 20/12/2011,***

emendato con Delibera di C.P. n. 12 del 13/03/2012, con Delibera di C.P. n. 14 del 27/02/2015 e con delibera di C.P. n. 21 del 18/05/2017, con il seguente comma 3:

*“3. Ai sensi dell’art. 2 della Legge 241/1990 i termini per espletare le attività della Provincia sul procedimento di sospensione della fornitura del gas di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono fissati in 90 giorni, eccezionalmente prorogabili, per motivate esigenze, a 120 giorni, dal dirigente del settore.”*

Di demandare al Presidente e al Dirigente del Servizio interessato, ciascuno per quanto di competenza, l’adozione degli atti consequenziali;

Di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata per cui, sulla relativa proposta, non è richiesto – ai sensi dell’art. 49, 1° comma, del D.L.gvo. 18 agosto 2000, n. 267, - parere in ordine alla regolarità contabile;

#### IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Inoltre;

Su conforme proposta del presidente dell’assemblea e stante l’urgenza;

**Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano,**

#### DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

=====

Esaurite le operazioni di voto, essendo esauriti gli argomenti posti all’o.d.g., la seduta viene sciolta alle ore 17:00

Letto e sottoscritto

Il Presidente  
(f.to Antonio Tamburrino)

Il Segretario Generale  
(f.to Franca Colella)

.....

.....

---

### **Certificato di pubblicazione**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio di questa provincia dove rimarrà affissa per 15 gg. consecutivi.

Chieti,

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

---

### **Certificato di esecutività**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 26.9.2017 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del d. lgs. N. 267/2000.

Chieti,

IL RESPONSABILE  
(f.to Elisabetta Cini)

---

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Chieti,

IL RESPONSABILE  
(Elisabetta Cini)